



**Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19
(Decreto PNRR)
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed
entrata in vigore
Trasmissione nota tecnica**

FAI INFORMA 054/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024](#) – ed è entrato contestualmente in vigore – il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” (cd. Decreto PNRR).

Si trasmette, in allegato, la nota tecnica a cura della Confcommercio sulle principali disposizioni, con riserva di tornare sui temi di maggior interesse con successivi approfondimenti.

Si richiama in particolare l’attenzione sull’art. 29 del provvedimento che introduce disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, tra cui:

- i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono condizionati, oltre al possesso del DURC, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta fermo il diritto ai benefici sopra richiamati in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
- All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale (compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato <Lista di conformità INL>. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

- Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere una patente specifica, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15 crediti. Il punteggio può essere decurtato in base alle violazioni rilevate, con sanzioni e possibilità di sospensione in caso di gravi incidenti sul lavoro.